

avviata con l'approvazione della legge che ha istituito il servizio militare professionale;

in tale fase si deve procedere al delicato compito di definire le sedi di addestramento reclute;

la designazione di una città a sede di addestramento reclute produce effetti assai positivi per l'economia locale, sia per l'indotto che determina, sia perché costituisce un sicuro veicolo pubblicitario delle bellezze e delle peculiarità dei luoghi —:

se intenda designare la Città di Salerno quale seconda struttura ricettiva dopo il capoluogo di Regione, in considerazione della evidente ricaduta economica in termini di immagine e valenza turistica che l'accoglimento di tale istanza produrrebbe sulla città stessa. (4-09495)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata:

REALACCI, BANTI, IANNUZZI, REDUZZI, VILLARI, BIMBI, BINDI, FIORONI, FISTAROL, FRIGATO, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI e MARCORA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 contiene norme « per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali »;

tale terminologia nasconde, secondo gli interroganti, un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio

idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

dai dati forniti dal Cresme ed elaborati dall'annuale « Rapporto ecomafia » di Legambiente emerge che nei due bienni relativi ai due precedenti condoni, 1985-86 e 1994-95, si sono raggiunti i massimi picchi di manufatti abusivi;

per il 2003, sempre dai dati forniti dal Cresme ed elaborati da Legambiente, sono stimati, per difetto, la realizzazione di circa 40.000 nuovi manufatti abusivi, rispetto ai 28.276 del 2001, con un incremento pari a poco meno del 43 per cento, ed è fuori discussione, secondo gli interroganti, un incremento altrettanto deciso e importante anche per l'anno 2004;

a supporto di questa tesi basti ricordare che nel 2002, quando si era ventilata l'ipotesi di un condono, il solo « effetto annuncio » ha provocato la realizzazione di ben 30.821 abusi, rispetto ai 28.276 realizzati nel 2001, pari ad un aumento del 9 per cento, con una concentrazione del 55 per cento del nuovo abusivismo nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa: in queste aree del Paese ormai una casa su quattro è abusiva;

l'azione di contrasto dell'illegalità edilizia e urbanistica portata avanti con impegno da molte procure e da molti amministratori locali, che hanno ottenuto rilevanti risultati anche sotto il profilo ambientale proprio nelle aree a maggior concentrazione di illeciti, ha dovuto nuovamente segnare il passo appena si è diffusa la notizia di nuovo condono edilizio, con un effetto moltiplicatore dei reati;

questa realtà è dimostrata da recenti inchieste giornalistiche e denunciata, ripetutamente, da amministratori locali e magistrati. È di questi giorni un esempio emblematico su tutti: mentre il comune di Roma abbatteva l'ennesimo manufatto abusivo, venivano realizzate nello stesso momento e nella stessa zona due ville abusive;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Agli interroganti non sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli « ecomafiosi », appartenenti ai 135 *clan* del cemento; molti organi di stampa nazionali, come ad esempio le edizioni di *la Repubblica*, *Il Corriere della Sera* di domenica 25 gennaio 2004 e *Il Sole 24 ore* del 2 e 6 febbraio 2004, hanno evidenziato come il condono nazionale, dopo aver già innescato questa spirale di nuovi abusi, si stia rivelando un fallimento, non solo dal punto di vista del governo del territorio, ma anche per il ridottissimo numero di domande di sanatoria;

a supporto di questa tesi e solo come esempio, si riportano alcuni dei dati riportati dalla *Adnkronos* in data 22 marzo 2004. Le domande di condono presentate risultano:

- 1) 350 al comune di Milano;
- 2) 280 al comune di Napoli;
- 3) 100 al comune di Bologna;
- 4) 200 al comune di Torino;

5) in Sicilia, a seguito della riapertura dei termini dei condoni edilizi del 1985 e del 1994, disposta con la legge finanziaria regionale per il 2003, sono state presentate poco più di un migliaio di domande di sanatoria, in particolare nel comune di Palermo sono state 412 le domande di sanatoria presentate; in conseguenza dell'esiguo numero di domande di sanatoria presentate, l'assessore ai beni culturali della Sicilia ha proposto di non applicare sull'isola il recente condono nazionale e di accantonare la legge sul riordino delle coste, che sanerebbe, con effetti devastanti, gli abusi compiuti lungo i litorali;

a fine febbraio 2004 le regioni Campania, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Lazio hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro il condono edilizio;

a fronte di questa situazione, il Governo sembra intenzionato a riaprire i termini per aderire al condono edilizio, in modo di avere anche il tempo per acquisire la sentenza della Corte Costituzionale;

questo ennesimo condono edilizio (il terzo in 20 anni), come risulta da stime fornite dall'Anci, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro, gli stessi dovranno, infatti, spendere una cifra compresa fra 6 e 8 miliardi di euro per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali. Per non parlare del danno incalcolabile al territorio italiano;

ove tali notizie di stampa trovassero riscontro nella realtà, si tratterebbe, quindi, di un autentico fallimento della politica del Governo in materia di finanze, di legalità e di governo del territorio —:

se sia in grado di quantificare l'introito finanziario finora raggiunto, a fronte delle entrate previste per le casse dello Stato pari a 3,8 miliardi di euro, e se il Governo, visti il basso numero di adesioni e il conseguenziale mancato raggiungimento dell'introito finanziario previsto dal condono edilizio, non ritenga necessario un ripensamento complessivo della vicenda, in modo da evitare ulteriori danni al territorio. (3-03207)

VENDOLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto 10 dicembre 2003 del direttore generale del dipartimento del tesoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2003, serie generale, n. 297, si autorizzava l'agenzia del demanio a vendere a trattativa privata e in

blocco i beni immobili di proprietà dello Stato elencati negli allegati al citato decreto;

nell'allegato sono stati inseriti terreni, autorimesse, locali commerciali, asili nido, campi sportivi, ma la parte più rilevante è composto da alloggi, ubicati in tutte le regioni italiane, ma anche in Grecia;

si tratta di beni di enti pubblici non territoriali (Monopoli dello Stato, Demanio ed altri), che sono stati venduti in blocco ai sensi degli articoli 41-*bis*, comma 6, e 29, comma 1, del decreto 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

in particolare gli alloggi, circa 400, del citato elenco allegato al decreto 10 dicembre 2003 sono stati venduti in blocco alla *Fintecna* spa, con sede in Roma, in via Versilia, n. 2, a far data dal 23 dicembre 2003, a seguito di una manifestazione di interesse all'acquisto avanzata con nota n. 12071 del 5 dicembre 2003;

la *Fintecna* è una società il cui capitale azionario è al 100 per cento del ministero dell'economia e delle finanze;

con lettere raccomandate con avviso di ricevimento, il ministero dell'economia e delle finanze — amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato — ha comunicato agli inquilini che gli alloggi sono stati acquistati dalla *Fintecna* e che, a partire dal 23 dicembre 2003, l'amministrazione non ha più la titolarità della proprietà e che non bisogna più versare alla stessa le spettanze mensili. Tali lettere hanno creato tra gli inquilini incertezza per il futuro e preoccupazioni, alle quali va data una risposta concreta e certa —:

se gli alloggi in questione saranno oggetto di dismissione e in tale contesto se agli inquilini sarà garantito il diritto alla prelazione, con quali modalità sarà eventualmente determinato il prezzo di vendita, quali forme di tutela siano previste per coloro che sono impossibilitati a procedere all'eventuale acquisto, tenuto conto, inoltre, che molti contratti di locazione

sono scaduti o in scadenza, e se non ritenga necessario procedere a rinnovi contrattuali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, previo accordo integrativo con le organizzazioni sindacali degli inquilini. (3-03208)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

VIALE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella dichiarazione annuale IVA presentata dalla società Sintesi Immobiliare SRL, relativa all'esercizio 1993, era stato indicato inesattamente un credito pari a lire 288.957.000 anziché quello esatto ed effettivo di lire 403.879.000;

tale discordanza era esclusivamente dovuta al fatto che tre note di credito emesse dalla società erano state erroneamente registrate nel registro delle vendite anziché nel registro degli acquisti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

non appena riscontrato e accertato l'errore, la società, in data 1° marzo 1996, aveva inoltrato istanza al competente Ufficio IVA, esponendo analiticamente e chiaramente quanto avvenuto, precisando che il nuovo credito IVA ammontava a lire 403.879.000;

all'istanza veniva allegata fotocopia del registro vendite e del libro giornale, proprio al fine di porre l'ufficio in condizioni di poter appurare con certezza la veridicità di quanto asserito, chiedendone il riconoscimento;

l'Amministratore unico della Srl Sintesi Immobiliare della società, Teresa Cairoli, aveva presentato in data 1° marzo 1996 all'Ufficio IVA di Sassari richiesta di rimborso per errore materiale relativo alla dichiarazione IVA dell'esercizio 1993;

la medesima società, con ricorso n. 541/98, depositato il 13 marzo 1998, ha presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio provinciale IVA di Sassari, in ordine al mancato riconoscimento del maggior credito di imposta relativo all'esercizio 1993, nel giudizio così instaurato, si è ritualmente costituito l'Ufficio controinteressato;

la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, sezione 5, nell'udienza del 23 novembre 1998, con sentenza n. 407, depositata il 22 marzo 1999, ha accolto senza riserva alcuna tutte le richieste della Società Sintesi;

al momento risulta che la società Sintesi abbia ottenuto la corresponsione del rimborso per il credito IVA vantato ma non dei relativi interessi —:

quali iniziative intenda assumere al fine di risolvere tempestivamente la questione richiamata, intervenendo in via amministrativa al fine di riconoscere alla società istante la corresponsione degli interessi sul maggior credito IVA vantato, a partire dal momento in cui è maturato il credito stesso. (5-03024)

PINZA, LETTIERI, SANTAGATA e STRADIOTTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 marzo 2004 il Governo, rispondendo ad una interrogazione in tema di concordato preventivo ha risposto che le domande di adesione al concordato preventivo sarebbero dell'ordine di circa duecentocinquantamila, ma non ha precisato l'incidenza delle stesse sulle entrate;

la circostanza è rilevante, in quanto il Governo nei documenti di programmazione e di bilancio aveva indicato specifiche entrate a titolo di adesione al concordato preventivo —:

quali entrate fiscali aggiuntive possano derivare dalle dichiarazioni di adesione al concordato preventivo effettuate nei termini di legge. (5-03025)

DEGENNARO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulterebbe che Bank of America fosse pienamente consapevole del dissesto Parmalat e dei svariati trucchi contabili messi in atto dal gruppo di Collecchio sin dal 12 dicembre scorso;

questo è quanto sarebbe emerso dall'esame della posta elettronica della filiale italiana di Bank of America sequestrata dalla Procura di Milano;

in particolare sarebbe confermata, dall'esame della posta sequestrata, la notizia secondo la quale Bank of America aveva informato per tempo la filiale italiana dell'inesistenza del conto intestato a Bonlat per la somma di quattro miliardi di dollari;

l'unica reazione della Bank of America fu di impadronirsi dei fondi messi da Parmalat a garanzia delle operazioni di collocamento dei *bond* senza preoccuparsi di rivelare all'esterno tale notizia —:

se non ritenga di intervenire anche per le vie diplomatiche, alla luce di quanto suesposto, presso le autorità statunitensi al fine di sollecitare ogni opportuno e giustificato provvedimento nei confronti dell'istituto di credito americano i cui comportamenti ed omissioni sono da ritenersi lesivi degli interessi dei risparmiatori e degli investitori istituzionali coinvolti nel dissesto del gruppo Parmalat. (5-03026)

TOLOTTI e BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 640, recante imposta sugli spettacoli, ha stabilito che entro il 30 giugno 2004 devono venire individuati, con procedure ad evidenza pubblica, uno o più concessionari della

rete o delle reti per la gestione telematica degli apparecchi e congegni da divertimento con vincite in denaro, erogabili esclusivamente con monete metalliche, non superiori a 50 euro, di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

le relative disposizioni di attuazione vengono demandate ad un regolamento ministeriale, sul cui schema, trasmesso dal Ministero in indirizzo il 4 febbraio 2004, il Consiglio di Stato ha espresso in data 23 febbraio scorso, con parere n. 676/04 della Sezione consultiva per gli atti normativi, una serie di osservazioni sul numero dei concessionari, sulla durata delle concessioni e sul termine del periodo transitorio;

in particolare, dal parere si evince che, a differenza di quanto previsto dalla vigente normativa, la richiesta di nulla osta dopo il 30 giugno 2004, è dunque anche se antecedente al collegamento in rete che è invece previsto soltanto dal 31 ottobre 2004, per la gestione dei nuovi apparecchi a premio in moneta potrebbe essere avanzata esclusivamente dai concessionari di rete escludendo di fatto qualsiasi operatore privato dalla gestione degli stessi; di conseguenza ciò che fino ad oggi è consentito per legge diverrebbe vietato attraverso nuove disposizioni regolamentari, che inevitabilmente creerebbero una sostanziale situazione di oligopolio formato da pochi grandi gruppi imprenditoriali che spartirebbero il mercato delle nuove macchine a premio;

in tale modo, si legge nel parere del Consiglio di Stato, « i concessionari non assumono soltanto la veste di meri fornitori di collegamenti, telematici e di servizi di verifica, ma si configurano anche come gestori ed operatori del gioco », mentre, se realmente questo fosse stato l'intento del legislatore, non si vede per quale ragione in nessuna parte della normativa primaria si evince una siffatta sostituzione di ruoli, con il concessionario di rete titolare del nulla osta e soggetto passivo d'imposta e il gestione — operatore privato — mero de-

tentore delle macchine e non avente titolo autorizzatorio per gestirle;

la SAPAR — Associazione nazionale sezioni apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative — giustamente ha denunciato che annualmente in Italia ci sono fra le 5.000 e le 6.000 piccole/medie aziende che entro il 31 maggio 2004 dovranno rimuovere e demolire i vecchi, apparecchi per sostituirli con i nuovi senza peraltro essere in possesso, stando a quanto disposto dallo schema di regolamento ministeriale censurato dal Consiglio di Stato, del titolo autorizzatorio per gestirli, pur avendoli acquisiti nei modi e tempi di legge; in sostanza non si riesce a comprendere il motivo per cui apparecchi sicuri in quanto immodificabili, e come tali certificati da enti omologatori riconosciuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non possano poi venire gestiti anche da operatori privati in conformità allo spirito in conformità allo spirito iniziale della riforma degli apparecchi da divertimento —:

quali siano gli intendimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine all'attuazione delle nuove disposizioni in materia di apparecchi da divertimento ed alla piena e condivisibile tutela delle legittime attese, economiche e concorrenziali, dei gestori privati di tali apparecchi. (5-03027)

Interrogazioni a risposta scritta:

LION e PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'Economia e delle Finanze.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Capo d'Orlando (ME) in data 17 febbraio 2004 ha presentato una proposta di delibera per il consiglio comunale, annotata con il numero 3, avente ad oggetto: « approvazione convenzione con Italia Navigando per il completamento del porto turistico di Capo d'Orlando »;

nelle premesse della stessa proposta il sindaco asserisce che « ...anche grazie alla deputazione di Alleanza Nazionale, il

nostro comune ha ottenuto un finanziamento di 2.000.000,00 di euro in due esercizi che potranno essere utilizzati per la messa in sicurezza »;

all'articolo 11 della « ipotesi di convenzione » è prevista la risoluzione qualora la società non ottenga, entro otto mesi dalla sua costituzione, i finanziamenti per la messa in sicurezza. Tale condizione sembrerebbe solo apparente qualora fosse veritiero il finanziamento di 2.000.000 di euro già ottenuto dal comune;

nell'allegato « A » della ipotesi di convenzione, relativo alle caratteristiche statutarie della costituenda società per azioni, è previsto che il capitale sociale sarà pari ad euro 120.000,00. È altresì previsto che « l'atto costitutivo e lo statuto attribuiscono agli amministratori la facoltà di aumentare, gratuitamente od a pagamento, in una o più occasioni, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo pari ad euro 2.000.000 (duemilioni/00) per un periodo di anni 3 (tre), mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di buoni (*warrant*) per la loro sottoscrizione »;

nel bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2004 ed in quello pluriennale 2004/2006, già trasmesso al consiglio comunale per la relativa approvazione, risulta che sono state previste per le « partecipazioni azionarie » appena 5.000,00 peraltro soltanto nell'esercizio 2004;

l'ufficio stampa del comune di Capo d'Orlando nel comunicato n. 55 dell'11 febbraio 2004 informa che la Società « Italia Navigando » (una diramazione di « Sviluppo Italia ») « ha già ottenuto con una delibera CIPE uno stanziamento di 50 milioni di euro relativa al completamento di strutture portuali » e, nel corpo dello stesso comunicato, il sindaco ha dichiarato che « da Sviluppo Italia abbiamo avuto rassicurazioni che il porto di Capo d'Orlando avrà i fondi per essere finanziato » —:

se corrisponda a vero che il comune di Capo d'Orlando abbia ottenuto un finanziamento di 2.000.000,00 di euro e sulla base di quale disposizione;

se corrisponda a vero che la Società « Italia Navigando » abbia già ottenuto con una delibera CIPE uno stanziamento di 50 milioni di euro relativa al completamento di strutture portuali, citando anche gli estremi della stessa, precisando in caso affermativo, se è vero che in tale delibera sono compresi anche i fondi necessari per il completamento del porto di Capo d'Orlando. (4-09490)

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la vendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali (come INPDAP e INAIL) rischia, se non gestito con opportuni provvedimenti, di generare gravi conseguenze per quegli inquilini che non si trovavano nelle condizioni di acquistare l'immobile presso cui vivono;

questa impossibilità nasce principalmente da una cattiva gestione della fase degli acquisti da parte degli inquilini che, a causa delle lievitazioni dei prezzi delle singole unità abitative, si trovano a dover spendere cifre decisamente superiori rispetto a quelle fissate dal Governo nella passata legislatura (un aumento medio di circa il 28 per cento con punte di oltre il 40 per cento);

per gli inquilini nell'impossibilità economica di operare l'acquisto e titolari di un contratto d'affitto si profilano (e in alcuni casi sono già in essere) una serie di aumenti, sia del canone di locazione che degli oneri accessori, che stanno mettendo a rischio di sfratto migliaia di cittadini;

la norma contenuta nella legge finanziaria per il 2004 (le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di ac-

quisto), che avrebbe avuto lo scopo di impedire le maggiorazioni di prezzo, non viene sistematicamente applicata e gli enti previdenziali continuano ad applicare prezzi maggiorati senza alcun intervento del Governo;

la situazione nella città di Padova (con particolare riferimento agli alloggi di via De Cristoforis, via Martiri della Libertà, via Galliano, via Valgimigli, via Palestro, via Einstein e via Brigata Padova), tra aumenti di prezzo di vendita (come nel caso degli alloggi INPDAP di via De Cristoforis), considerazioni di pregio di immobili destinati alla vendita (come nel caso degli alloggi INAIL di via Martiri della Libertà) e ridefinizione dei contratti di locazione (sia quanto a rinnovo, che in termini economici) rischia di mettere a rischio casa più di mille inquilini nella impossibilità sia di acquistare che di proseguire il rapporto di locazione —:

se il Governo sia al corrente della situazione in cui versano i migliaia di cittadini che vivono negli alloggi degli enti previdenziali;

se il Governo, quanto alla grave situazione generatasi nella città di Padova, non intenda al più presto adottare tutte le misure e gli strumenti idonei a garantire sia un equo prezzo d'acquisto (per quegli inquilini che sono nella disponibilità economica per farlo), che la prosecuzione del contratto di locazione per quegli inquilini che, non potendo acquistare, hanno comunque diritto ad un alloggio senza modificazioni incontrollate dei relativi costi;

se il Governo non ritenga di dover adottare iniziative anche normative volte all'istituzione di uno specifico fondo al fine di favorire gli Enti Comunali e le regioni che intendono acquisire gli alloggi per garantire agli inquilini il diritto alla casa e il rinnovo dei contratti. (4-09493)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta immediata:

ANTONIO RUSSO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004 del Ministro interrogato è stato pubblicato un bando di concorso per uditore giudiziario, nel quale è previsto lo svolgimento di una prova preliminare;

all'articolo 4, punto 16), lettera *d*), del predetto decreto, viene riconosciuto il diritto all'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte per coloro che risultano diplomati alla scuola di specializzazione per le professioni legali ed anche per quei candidati anche solo in procinto di conseguire tale diploma;

tale bando non riconosce, allo stesso modo, il diritto all'esonero dalla prova preliminare a tutti quei candidati che, entro la data di indizione del concorso, hanno superato l'esame di abilitazione alla professione forense, creando così un'evidente disparità di trattamento tra coloro che risultino in possesso di un semplice diploma rilasciato da una scuola di specializzazione, o addirittura si trovino soltanto in procinto di conseguirlo, e coloro che, invece, conclusi gli studi universitari, hanno sostenuto e superato l'esame di abilitazione alla professione forense, in ogni caso dopo aver svolto il biennio di pratica forense presso uno studio legale —:

se non ritenga assolutamente indispensabile e urgente integrare il predetto bando, estendendo l'esonero dalla prova preliminare anche a tutti i candidati che abbiano superato l'esame di abilitazione alla professione forense entro il 31 dicembre 2003. (3-03211)

* * *